

ASSOCIAZIONE ONLUS GNARI DÈ MOMPIÀ

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, sabato 26 novembre 2022 alle ore 16,30, presso la sala comunale Rampinelli, in via Rampinelli 5, a Mompiano, Brescia, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'associazione "**ONLUS GNARI DÈ MOMPIÀ**", per discutere il seguente ordine del giorno:

1. relazione del Presidente;
2. discussione e approvazione dello Statuto dell'Associazione.

Sono presenti i seguenti soci:

Sono presenti i seguenti soci:

COGNOME E NOME	Tessera
Farina Eleonora	20148
Fertonani Paolo	20238
Fontana MariaGrazia	20020277
Ghiroldi Alfredo	20277
Mille Santuzza	20216
Pagliari Livio	60513
Palamenghi Marco	20131
Pasinetti Giancarlo	20064
Pedrazzani Alberto	20147
Perlotto Claudio	20166
Picchieri Franco	20145
Picchieri Laura	20068
Piovanelli Mario	20066
Reboldi Luciano	20185
Rossi Mariangela	20129
Schibuola Antonella	20265
Spadini Andrea Maria	20020278
Vaglia MariaPia	20034
Zucchini Elisa	70599

Sono presenti per delega i soci:

COGNOME E NOME	Tessera	Delegato	Tessera
Bardella Lorenzo	2021006	Piovanelli Mario	20066
Bollani MariaGrazia	202107	Piovanelli Mario	20066
Cataruzza Jacopo	1077	Farina Eleonora	20148
Frassine Rosangela	20065	Pasinetti Giancarlo	20064
Lombardi Sandra	40395	Perlotto Claudio	20166
Maggiori Luciana	60569	Picchieri Laura	20068
Pasinetti Davide	30063	Pasinetti Giancarlo	20064
Picchieri Davide	20143	Picchieri Franco	20145
Picchieri Giovanni	20142	Picchieri Franco	20145
Reboldi Chiara	30183	Reboldi Luciano	20185

Recalcatti Enrica	20278	Ghioldi Alfredo	20277
Rodolfi Raffaella	1078	Farina Eleonora	20148
Vaglia Andrea	30093	Picchieri Laura	20068
Vaglia Antonella	40348	Picchieri Laura	20068
Vittorini Simonetta	20144	Picchieri Franco	20145
Zadra MariaRosa	20184	Reboldi Luciano	20185

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea, nomina quale Segretario della riunione il signor Franco Picchieri

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno il Presidente relaziona sulla necessità di **modificare lo statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge di riforma del Terzo Settore (decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017)**.

In particolare il Presidente evidenzia che l'associazione, in quanto associazione di volontariato di cui alla legge n° 266 dell'11 agosto 1991, è Ente del Terzo Settore (ETS) di diritto, e verrà pertanto iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al termine dell'istruttoria di legge. L'associazione assumerà la forma di organizzazione di volontariato e la denominazione "**GNARI DÈ MOMPIÀ ODV**", così come previsto dall'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017. Oltre alla denominazione l'intero statuto viene riscritto ad adeguato alla legge di riforma del Terzo Settore.

Passando quindi al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del nuovo statuto, illustrando le modifiche introdotte per i motivi di sopra descritti.

Al termine della lettura apre il dibattito, al termine del quale sottopone a votazione il nuovo testo dello statuto, col seguente risultato:

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ'

Il presidente, alla luce di quanto sopra, prende pertanto atto che l'assemblea dell'associazione

delibera

di adeguare lo statuto alle disposizione contenute nel decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, adottando quindi la versione che di seguito viene trascritta.

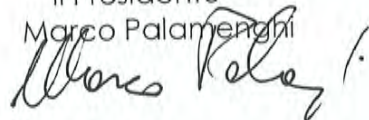
L'assemblea inoltre

delibera

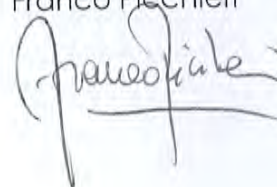
di conferire al Presidente il potere di modificare il testo dello statuto appena approvato solo ed esclusivamente per le esigenze derivanti dall'istruttoria per l'iscrizione al RUNTS, se necessario.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30.

Il Presidente
 Marco Palamenghi



Il Segretario
 Franco Picchieri





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GNARI DÈ MOMPIÀ ODV"

articolo 1 DENOMINAZIONE

È costituita un'organizzazione di volontariato, sotto forma di associazione, denominata
"GNARI DÈ MOMPIÀ ODV".

articolo 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Brescia, via Valle di Mompiano n° 182.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché
nell'ambito territoriale del Comune di Brescia, senza che questo venga considerata
modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.

articolo 3 DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

articolo 4 SCOPI SOCIALI

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela
e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale le attività ricadenti nelle
previsioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, e più
precisamente in quelle disciplinate dalle seguenti lettere della norma indicata:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Onlus GNARI DÈ MOMPIÀ
Associazione di volontariato per la
tutela ambientale.
Sede Legale:
Via Valle di Mompiano n° 182
25133 Mompiano - BRESCIA
Recapito: Via Longinotti, n° 1
25133 Mompiano - BRESCIA

www.gnarimompia.it
PEC: gnaridemompia@legalmail.it
E-mail: info@gnarimompia.it
codice fiscale 98100570179
Tel. +39 3385053024
Banca Popolare Etica filiale di Brescia
IBAN IT05X0501811200000011082690

Iscritta al Registro Generale Regionale del
Volontariato della Provincia di Brescia: n°
84 sez. B civile
Gestore Rifugio: cell. +39-347-5195668
per prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 17.00 alle 19.00

L'associazione potrà così declinare gli scopi sociali:

- Promuovere l'idea di città che favorisca la funzione sociale, culturale ed economica, tramite il patrimonio naturale del sistema collinare che incide sulla città di Brescia e sull'hinterland e la sua tutela
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione e alla conservazione del territorio e dell'ambiente naturale, propedeutica all'utilizzo sostenibile dell'intero territorio della città e della provincia
- Coinvolgere gli Enti locali in progetti di gestione partecipata del territorio e di tutela ambientale, quali incubatori di nuove modalità di gestione del territorio
- Promuovere il recupero e l'utilizzo della ex-Polveriera di Mompiano quale portale di ingresso del Parco delle Colline e sede di attività di Enti Pubblici e Privati per l'educazione ambientale e l'utilizzo sociale dei beni naturali
- Promuovere il recupero e l'utilizzo degli immobili e dei terreni boschivi e prativi della fascia collinare e pedecollinare di Brescia e del suo hinterland con l'obiettivo di ripristinare e tutelare gli ecosistemi autoctoni.
- Realizzare un'esperienza autogestita di tutela ambientale nel Parco delle Colline di Brescia praticando in autonomia l'obiettivo politico della tutela ambientale attraverso la presenza antropica rispettosa ed eco-compatibile.
- Gestire il "Rifugio" nella Valle di Mompiano, in un'accezione ampia e profonda della parola, sperimentando il motto di Alexander Langer "Lentius, Profundius, Soavius".
- Promuovere il turismo dolce e l'ospitalità nei confronti degli stranieri e dei visitatori della città incentivando la frequentazione diurna e il pernottamento nel Rifugio della Valle di Mompiano.
- Sostenere e favorire le attività in loco di reinserimento lavorativo del disagio, in collaborazione con chiunque persegua questi stessi scopi.
- Garantire alle fasce deboli o diversamente abili l'inalienabile diritto al godimento di esperienze dirette nella Natura vivente

Il perseguimento degli scopi statuari potrà avvenire sia direttamente sia tramite l'affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli scopi istituzionali dell'associazione.

L'associazione collabora con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità.

L'associazione promuove e sostiene il volontariato, anche internazionale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dalle altre norme in materia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Potrà compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari, sempre nell'ambito della legge.

L'associazione potrà finanziare privati o enti per lo svolgimento di attività indicate nel presente statuto. A tal fine L'associazione potrà indire bandi, assegnare borse di studio, finanziare direttamente qualsiasi attività od iniziativa ritenuta meritevole.

L'associazione potrà a sua volta partecipare a bandi, in proprio od in partnership, richiedere finanziamenti specifici e non, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'associazione potrà effettuare donazioni, anche immobiliari, ad enti pubblici o privati.

A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale e di quelle ad essa direttamente connesse e sempre nell'ambito previsto dalla legge:

accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, richiedere autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio all'ingrosso od al minuto, per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, sia dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi, anche non soci.

L'associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori del Servizio Civile Nazionale o assimilabili.

L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta, il tutto nei limiti previsti dalla legge.

L'associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti previsti dalla legge, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale L'associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

articolo 5 **SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti possono aderire all'associazione, senza distinzione di età, sesso, razza o religione.

Possono essere soci anche gli enti di seguito elencati, sempre che non abbiano interessi o finalità in contrasto con quelle dell'associazione:

le associazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria, le fondazioni, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati spetta il diritto di voto in assemblea.

Il voto dei soci minorenni e dei soci privi di capacità di agire avverrà con le modalità previste dalla legge.

Il Consiglio potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall'associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità.

[Firma]

[Firma]



Onlus GNARI DÈ MOMPIÀ
Associazione di volontariato per la
tutela ambientale.
Sede Legale:
Via Valle di Mompiano n° 182
25133 Mompiano - BRESCIA
Recapito: Via Longinotti, n° 1
25133 Mompiano - BRESCIA

www.gnarimompia.it
PEC: gnaridemompia@legalmail.it
E-mail: info@gnarimompia.it
codice fiscale 98100570179
Tel. +39 3385053024
Banca Popolare Etica filiale di Brescia
IBAN IT05X0501811200000011082690

Iscritta al Registro Generale Regionale del
Volontariato della Provincia di Brescia: n°
84 sez. B civile
Gestore Rifugio: cell. +39-347-5195668
per prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 17.00 alle 19.00

Possono essere soci dell'associazione coloro i quali, condividendone le finalità, forniscono alle attività dell'associazione sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

I soci dell'associazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione dell'associazione.

Coloro i quali desiderano diventare soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione.

Le persone prive di capacità legale possono presentare domanda di ammissione a socio secondo quanto previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della candidatura, delibera l'ammissione o meno a socio. L'eventuale diniego deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. In tal caso il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

articolo 6

QUOTA ASSOCIATIVA

La qualità di socio si acquista e si mantiene mediante il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento inibisce l'esercizio dei diritti connessi a tale qualità.

L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio può anche stabilire, motivando, che non siano dovute quote associative annue. In tal caso la qualità di associato si acquista mediante semplice domanda di adesione accolta dal Consiglio.

Articolo 7

RISPETTO DELLO STATUTO

I soci sono obbligati ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio.

articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

Perde la qualità di socio chi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, pone in essere azioni contrarie agli scopi statutari dell'associazione.

Il socio escluso può ricorrere avverso la delibera di esclusione al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta esclusione. Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro i sessanta giorni successivi.

I soci possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal momento della presentazione della comunicazione ed il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima riunione utile.

L'esclusione od il recesso da socio comportano la contestuale decadenza dalla carica di amministratore eventualmente rivestita.

L'esclusione od il recesso da socio non danno diritto al rimborso od alla restituzione di donazioni o liberalità effettuate.

articolo 9 **ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, sia dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi, anche non soci.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte di eventuali beneficiari; L'associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge.

L'attività di volontariato è svolta nel rispetto delle previsioni di legge.

A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

I volontari che svolgono la loro attività a favore dell'associazione in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

articolo 10 **LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

L'associazione deve tenere i libri sociali e registri previsti dalla legge.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto al momento della sottoscrizione della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai richiedenti le modalità di presa in visione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

articolo 11 **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto così come previsto dalla legge.

articolo 12 **MEZZI FINANZIARI**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, Regione, Provincia e Comuni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi di enti od istituzioni pubbliche;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte

in maniera ausiliaria, sussidiaria e marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in ogni caso nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge;

- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) eredità e legati, con beneficio d'inventario, e donazioni;
- k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali e con le previsioni della legge.

Tutte le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione, ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse.

articolo 13 **BILANCIO – BILANCIO SOCIALE**

L'esercizio va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà annualmente redigere ed approvare il bilancio, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Ove la legge non preveda termini, il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed in caso di motivata necessità entro il maggior termine di ulteriori sessanta giorni, se non diversamente stabilito dalla legge.

La bozza di bilancio, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere messa a disposizione dell'eventuale Organo di Controllo, o del Revisore Legale, se nominati, entro il trentesimo giorno precedente la data prevista per l'approvazione. L'Organo di Controllo, ed il Revisore Legale, se nominati, entro quindici giorni depositano presso la sede sociale la propria relazione.

L'associazione inoltre, se previsto dalla legge o per decisione volontaria, predispone ed approva il Bilancio Sociale.

La bozza del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale deve essere depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per la loro approvazione.

articolo 14 **ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, se nominati
- d) Il Collegio dei Proviviri

articolo 15 **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La prima e la seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno.

Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza.

Il voto per l'elezione delle cariche sociali è segreto.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci, qualora l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e al massimo cinque soci, qualora l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di Controllo, al Revisore Legale o ai componenti del Collegio dei Probiviri.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in subordine da un altro membro del Consiglio stesso.

Quando non sia presente nessun componente del Consiglio il Presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori.

Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

articolo 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta da parte del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e pubblicizzato con i mezzi ritenuti idonei da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva;
- qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Il verbale deve riportare, quando richiesto dai soci, il sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.



Per quanto non disposto dal presente statuto e dalle norme speciali in materia, si applicano le disposizioni del codice civile.

articolo 17 **ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, generalmente entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria annuale viene convocata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di presentare il bilancio e l'eventuale bilancio sociale e di comunicare l'andamento dell'attività nel corso dell'anno precedente.

Di competenza dell'assemblea ordinaria sono:

- a) la nomina e l'eventuale revoca dei componenti degli organi sociali
- b) la nomina e la revoca dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale
- c) la deliberazione del regolamento elettorale e di altri regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento assembleare
- d) l'attività di indirizzo dell'associazione
- e) l'approvazione del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale
- f) ogni altro argomento od oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto.

articolo 18 **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 lettera n) del presente statuto, su eventuali fusioni, scissioni o trasformazioni, sullo scioglimento dell'associazione, sulla sua messa in liquidazione, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima.

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalla legge, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, o il diverso numero eventualmente stabilito dalla normativa pro tempore in vigore.

articolo 19 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 persone ed un numero massimo di 11, eletti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia nominato il nuovo Consiglio, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Le cariche sono gratuite.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non possono ricoprire la carica di consigliere:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, di giunta e consiglio comunale o provinciale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
- 3) i parlamentari nazionali ed europei.



articolo 20

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause sopraggiunte, tra le quali il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, di uno o più Consiglieri, verrà nominato il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento o di mancanza di non eletti il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio un'assemblea per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione o per la riduzione del numero dei consiglieri.

articolo 21

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione e dell'ordine del giorno, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato presso la sede sociale od altrove, anche per video o teleconferenza con le medesime modalità stabilite per l'Assemblea, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'eventuale Organo di Controllo ne facciano richiesta per iscritto.

articolo 22

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'associazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

articolo 23

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) redige ed approva la bozza di bilancio e dei relativi documenti allegati
- b) redige ed approva la bozza dell'eventuale bilancio sociale dell'associazione
- c) nomina il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- d) conferisce la qualità di socio ordinario dell'associazione, ed esclude i soci ai sensi dell'articolo 8)
- e) delibera in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale

[Firma] *[Firma]*

- f) delibera il conferimento di deleghe sia al Presidente che a Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
- g) delibera il conferimento di procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti sia al Presidente, che a Consiglieri od a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
- h) delibera il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'associazione e di quelle sostenute e documentate nell'espletamento del mandato, se deliberate dal Consiglio Direttivo
- i) nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci
- j) accetta, con o senza beneficio d'inventario, erogazioni liberali e donazioni di rilevante importo, e lasciati anche testamentari
- k) nomina l'eventuale Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n° 231/2001, determinandone il compenso
- l) individua nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali
- m) dà l'adesione dell'associazione ad organismi federali o consortili, ad altre associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati
- n) provvede alla modifica del presente Statuto per adeguarlo a norme di legge sopravvenute, quando la legge stessa non richieda esplicitamente che le modifiche statutarie siano approvate dall'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia. Questo potere è attribuito al Consiglio di Amministrazione solo per le modifiche che la legge indichi come obbligatorie, e non per quelle che la legge indichi come facoltative. In quest'ultimo caso le modifiche statutarie saranno di competenza dell'assemblea, con le modalità eventualmente previste dalla legge. Si applica in ogni caso quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente Statuto. Le modifiche allo statuto eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate all'assemblea alla prima adunanza possibile. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Presidente od un altro consigliere al compimento degli atti necessari all'esecuzione della delibera che approva le predette modifiche statutarie.

articolo 24

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'associazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente, ed al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

articolo 25

ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando è previsto dalla legge. Può altresì essere nominato volontariamente.



L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito Revisore Legale, secondo quanto previsto dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge.

L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di Controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno nominano il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età.

L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee.

L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo può essere attribuito un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale.

Analogamente al revisore legale potrà essere attribuito un equo compenso.

articolo 26

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti anche tra i non soci.

Al proprio interno nominano il Presidente del collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione.

Il Collegio dei Probiviri si esprime anche, con decisione inappellabile, sulle domande di ammissione a socio rigettate dal Consiglio di Amministrazione, su istanza del richiedente, con le modalità e con i tempi previsti dallo statuto.

L'incarico di probiviro è incompatibile con la carica di consigliere, componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge e dello statuto.

NORME APPLICABILI

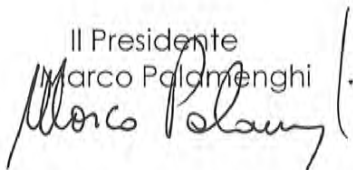
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e, finché l'associazione non verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dalle norme in materia di Onlus di cui Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie del citato D. Lgs. 117/2017, e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia.

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia.

Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.

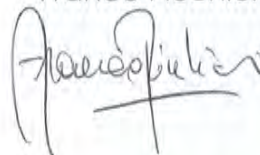
Il Presidente

Marco Palamenghi



Il Segretario

Franco Picchieri



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 30/4/2022

al N. 2032 serie 3

Verde - Circonferenza Provinciale

Per delega del Direttore Provinciale

Per delega del Direttore provinciale

Alfabetto Lucarelli

IL FUNZIONARIO

(Sonia/Catania Volpini)